

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.31/14768/2014

OGGETTO: COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE N. 30 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 30 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villafranca Piemonte, con deliberazione del C.C. n. 16 del 06/03/2014, trasmesso alla Provincia in data 05/04/2014 (pervenuto il 09/04/2014) ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 020/2014)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 06/03/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al Piano vigente:

- zona *RS23* "Aree urbane aventi carattere storico-artistico-documentario ed ambientale" – nei fabbricati ricompresi nella citata area ed in particolare nell'Unità di suolo n. III, Edific. nn. 1,2,3, A e B ed inoltre nell'Unità di suolo VI, Edifici nn. 1 A e B viene concesso l'intervento di demolizione e ricostruzione mantenendo o ricostruendo i portici su via Matteotti;
- aggiornamento cartografico con ripermimetrazione della zona *RS18* "Area di interesse storico" in conformità con una precedente variante approvata, in quanto ancora da acquisire nella Tavola b "Progetto di Piano del concentrico, Settore est";
- zona *RS21* "Aree urbane aventi carattere storico-artistico-documentario ed ambientale" - nei fabbricati ricompresi nella citata area ed in particolare Ambito n. 21, Unità di suolo n. VI, Edific. nn. 1, A, B e C, viene concesso l'intervento di demolizione e ricostruzione;
- ad eccezione dei bassi fabbricati nelle zone *RS* "Aree urbane aventi carattere storico-artistico-documentario ed ambientale" per le quali occorre far riferimento alle Norme del centro storico, per i restanti ambiti del P.R.G.C. viene proposto di aumentare la superficie coperta da 30 mq a 60 mq per unità abitativa;
- essendo già urbanizzate le aree individuate al Fg. 74 nn. 285 e 341, attualmente ricomprese in zona *RE10* "Nuova espansione residenziale", viene proposto di riclassificarle nell'adiacente zona *RC1*, a parità di capacità insediativa;
- rettifica della sagoma dell'immobile indicato nella zona *TCB* in quanto non coerente con i dati catastali;

- modifica dell'art. 4 "Definizioni", punto 2-3 "Abbellimento di edifici", alla Norma prevista dal Piano che consente la copertura di terrazzi, la realizzazione di porticati e pensiline, la costruzione di scale esterne e la copertura di scale esterne esistenti nella misura massima di 30 mq viene aggiunta la frase "*...anche non in aderenza all'edificio abitativo cui si riferiscono...*";

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 16 del 06/03/2014 di adozione della Variante:
 - "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
 - *contiene un prospetto numerico che evidenzia "....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere, e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";*
 - **non** *contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d),.....riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";*
- ai sensi dell'undicesimo comma del citato articolo della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. 16 del 06/03/2014 di adozione della Variante al P.R.G.C. (nei casi di esclusione dalle procedure di V.A.S.) **non** "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione*";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 30 al P.R.G.C. (ai sensi

dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villafranca Piemonte con deliberazione C.C. n. 16 del 06/03/2014, le seguente osservazione:

- in riferimento alle modifiche al Piano nelle zone zona *RS23* e *RS21* "Aree urbane aventi carattere storico-artistico-documentario ed ambientale", con le quali si propone la demolizione e ricostruzione di alcuni immobili nel centro storico, si suggerisce di trasmettere la presente Variante anche al Ministero per i Beni e le Attività Culturali considerato che ai sensi degli artt. 134-136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i centri e nuclei storici sono compresi tra i Beni paesaggisti posti sotto tutela, per le seguenti motivazioni:
 - con l'approvazione della L.R. n. 17 del 12/08/2013 la Regione Piemonte per dare seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24/05/2013 (con la quale il Governo impugnava alcuni articoli della L.U.R.), ha apportato alcune modifiche alla L.R. n. 3 del 25/03/2013;
 - nonostante le modifiche introdotte nella L.R. 56/77 e s.m.i., permangono i motivi di impugnativa di cui agli artt. 33 e 34 della L.R. n. 3/2013 che sostituiscono rispettivamente il comma 6 dell'art. 16-bis e l'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Quanto citato al comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.: *"Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134, del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al Ppr....."*, demanda l'espressione del parere del Ministero alle Varianti adottate per P.R.G.C. conformi al P.P.R., ponendosi, secondo gli intendimenti del Governo, in contrasto con l'art. 145, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 117, comma2, lettera s) della Costituzione;

- richiamando, le modifiche introdotte alla L.R. 56/77 e s.m.i. con la L.R. n. 3 del 25/03/2013 ed in particolare, il comma 7 art. 17, in cui è citato: *"la deliberazione di adozione della Variante contieneun prospetto numerico dal quale emerge....., ...il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d)....riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate....."*, si evidenzia che nella deliberazione di adozione il prospetto numerico è incompleto, non sono infatti presenti i riferimenti numerici riferiti alle aree a Servizi soprarichiamati che consentono il riconoscimento della parzialità della Variante; non essendo specificato nella L.U.R. sarebbe opportuno indicare nell'Atto consiliare di adozione tali dati anche se non hanno subito modifiche. Si suggerisce, come specificato al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., di sanare le carenze soprarichiamate nella deliberazione consigliare di approvazione del progetto definitivo;
- per quanto attiene i casi di esclusione dalla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si osserva che con le modifiche introdotte nella L.R. 56/77 e s.m.i. dalla L.R. 17/2013, i casi di esclusione sono stati limitati, come definito al comma 8 dell'art. 17 della L.U.R., in cui è citato: *".....Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione."* e al comma 9: *"Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS."* In conclusione, si demanda, all'Amministrazione comunale valutare se le

modifiche proposte sono comprese nei casi di esclusione di cui ai commi 8-9, richiamandoli nella deliberazione ai sensi del comma 11 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., oppure, si suggerisce, prima di approvare il progetto definitivo della Variante, sottoporre la proposta a verifica di assoggettabilità alla V.A.S..

A riguardo si ricorda il 5 comma dell'art. 11 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in cui è citato: "*...I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*". ;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Villafranca Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 30/04/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
(F.to in originale)